

P.U. n. 80 – 1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, a scioglimento della riserva assunta il 24.10.2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario n. 80 – 1/2023, promosso

DA

Heros Giubbini e Marialuisa Agostini, elettivamente domiciliata in Cerveteri (RM), via Fontana Morella, 50, presso lo studio dell'avv. Margherita Del Villano, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Roberta Calvi.

Ricorrente

Letto il ricorso contenente il piano depositato il 07.07.2023 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la qualificazione di un soggetto quale consumatore o meno debba essere esercitata avendo riguardo non tanto a contenuti formali, bensì avendo riguardo al contenuto sostanziale della vicenda negoziale in cui il soggetto ha agito ed in ragione della quale ha maturato un'esposizione debitoria poi confluita in una situazione di sovraindebitamento, come peraltro ritenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che *"i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione"*



stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. III civile, ordinanza del 13.12.2018 n. 32225) e che “in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666);

ritenuto che dalla lettura del ricorso e della relazione del gestore della crisi si apprende che le cause della situazione di sovraindebitamento hanno un'origine consumeristica in quanto derivante da diversi finanziamenti contratti per la cura dell'esigenze della propria famiglia (cfr. pag. 2, 3 e 4 relazione gestore crisi);

ritenuto, quindi, che parte ricorrente deve essere qualificata - ex art. 2, I co. lett. “e”, c.c.i.i. - quale consumatore;

ritenuta la propria competenza - ex art. 27, III co. lett. “b”, c.c.i.i. - in ragione del fatto che il centro degli interessi dei ricorrenti risulta ricompreso nel circondario di questo Tribunale, risultando questi residenti in Cerveteri (RM), via Mario Pelagalli, 15/A;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

rilevato che nota presentata il 17.08.2023 il gestore della crisi ha prodotto le evidenze della comunicazione - ex art. 70 c.c.i.i. - ai creditori ed ha prodotto - in particolare - le precisazioni di credito dell'Agenzia delle entrate - riscossione e della Regione Lazio e le osservazioni del creditore BNL;

rilevato che con detta nota il gestore della crisi ha domandato un breve termine per l'integrazione della proposta;

rilevato che i ricorrenti hanno presentetato il 13.09.2023 una proposta integrativa il piano originariamente presentato che prevede la soddisfazione:

- BNL per Euro 106.466,12 - parte garantita da ipoteca - in venticinque anni con n. 300 rate da Euro 354,89 mensili a fronte di un debito originario per Euro 140.087,00;
- BNL in chirografo per Euro 6.744,19 in quindici anni con n. 180 rate da Euro 37,47 mensili quale parte del residuo del credito degradato a chirografo a fronte di un debito originario per Euro 33.720,88 sul debito originario per Euro 140.087,00;
- GIOVE SPV per Euro 3.036,53 in otto anni con n. 96 rate da Euro 31,63 mensili a fronte di un debito originario per Euro 15.182,63;



- Condominio Vele Etrusche per Euro 1.604,68 in cinque anni con n. 60 rate da Euro 26,74 mensili a fronte di un debito originario per Euro 8.023,40;
- IFIS NPL per Euro 156,60 in un anno con n. 12 rate da Euro 13,05 mensili a fronte di un debito originario per Euro 783,00;
- Amministrazione finanziaria Civitavecchia per Euro 111,60 in un anno con n. 12 rate da Euro 9,30 mensili a fronte di un debito originario per Euro 371,99;
- Regione Lazio per Euro 155,43 in un anno con n. 12 rate da Euro 12,95 mensili a fronte di un debito originario per Euro 518,09;
- Regione Lazio per Euro 691,07 in tre anni con n. 36 rate da Euro 19,20 mensili a fronte di un debito originario per Euro 2.303,58;
- Agenzia delle entrate - riscossione per Euro 10,44 in un mese con n. 1 rate da Euro 10,44 mensili a fronte di un debito originario per Euro 52,22;

rilevato che la proposta integrata risulta la proposta da ultima presentata da parte ricorrente e comunicata dal gestore della crisi ai creditori (cfr. tabella n. 6 pag. 16 nota depositata il 12.09.2023 da parte ricorrente e relazione presentata il 12.09.2023 dal gestore della crisi);

rilevato che il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente e che la proposta - ed il relativo piano - costituiscono soluzione preferibile ad un procedimento avente natura liquidatoria;

rilevato che il gestore della crisi ha prodotto evidenza delle comunicazioni effettuate - ex art. 70 c.c.i.i. - ai creditori, che non hanno fatto pervenire - nei termini di legge - alcuna osservazione e/o contestazione sulla proposta integrata;

ritenuto che in assenza di osservazioni presentate dai creditori sulla proposta integrata/modificata e riassunta in motivazione devono considerarsi superate e non riproposte le osservazioni effettuate dal credito BNL sulla proposta comunicatagli in precedenza, osservazioni quantunque superabili posto che:

- sull'ecceppita assenza della situazione di sovraindebitamento, il creditore ha contestato in modo generico l'assenza di una situazione di sovraindebitamento non avendo prodotto evidenza sulla disponibilità dei ricorrenti di beni/redditi diversi da quelli rappresentati con cui far fronte con regolarità alle proprie obbligazione, risultando peraltro condivisibile quanto rappresentato dal gestore della crisi con la relazione iniziale e rappresentate a pag. 4 della relazione presentata il 07.07.2023 e sul fatto che i diversi finanziamenti contratti dai ricorrenti risultano non costituire atti in frode o con colpa grave in quanto è onere del soggetto finanziatore in quanto professionista effettuare - ex art. 124 bis TUB e 1176, II co., c.c. - la valutazione sul rating finanziario ed in quanto finanziamenti contratti per soddisfare esigenze basilari della vita quali avere un'abitazione;
- sull'ecceppito rimborso integrale del credito, si rileva che la proposta prevede la soddisfazione integrale del valore del bene immobile garantito da ipoteca in quanto parte ricorrente ha offerto in pagamento Euro 106.466,12 per la soddisfazione del credito garantito da ipoteca quale valore offerto a base d'asta nel procedimento esecutivo individuale n.r.g. 210/2022 presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia - ove l'immobile garantito con ipoteca a favore di BNL risulta bene pignorato - ed Euro 6.724,18 quale parte residua del credito ridotta chirografo conformemente a quanto rilevato dal condivisibile orientamento della



giurisprudenza di legittimità - applicabile quantomeno ex analogia juris - che ha rilevato che *"in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari"* (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 22.09.2022 n. 27843);

- sull'eccezione durata del piano, l'osservazione è generica in quanto il creditore si limita a contestare la durata, di talché questo Giudice ritiene secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass., Sez. I civile, ordinanza 28.10.2019 n. 27544);

ritenuto, quindi, che l'accordo proposto dalla ricorrente per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata - ex art. 71, IV co., c.c.i.i. - dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.

Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

DISPONE

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Heros Giubbini, nato a Popoli (PE) il 19.03.1978, e Marialuisa Agostini, nata a Civitavecchia (RM) il 08.02.1983, residenti in Cerveteri (RM), via Mario Pelagalli, 15/A;

PRESCRIVE

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

DICHIARA

chiuso il procedimento unitario n. 80 - 1/2023;

MANDA

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti come integrati con la nota



presentata il 13.09.2023 per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Heros Giubbini, nato a Popoli (PE) il 19.03.1978, e Marialuisa Agostini, nata a Civitavecchia (RM) il 08.02.1983, residenti in Cerveteri (RM), via Mario Pelagalli, 15/A;

PRESCRIVE

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori - compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano - copia del presente provvedimento;

PRESCRIVE

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

PRESCRIVE

all'OCC di presentare dal giorno del deposito della presente decisioni relazioni ogni sei mesi concernenti lo stato dell'esecuzione del piano con cura di segnalare ogni evento/condotta idonea a determinare ex art. 72 c.c.i.i. la revoca dell'omologa;

PRESCRIVE

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 31.10.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitaavecchia.it**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA****Sezione Fallimentare****p.u. 80-1/2023 dott. Andrea Barzellotti****INTEGRAZIONI E MODIFICHE***Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore**ex Art. 67 E S.S. Codice Della Crisi E Dell'insolvenza*

In data 21 Agosto 2023 il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti, letta la relazione depositata dal Gestore Avv. Roberta Calvi con la quale produceva relazione all'esito delle osservazioni dei creditori effettuate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio, oltre alle osservazioni proposte dal creditore BNL, assegnava termine sino al 14 settembre a parte ricorrente per presentare memoria difensiva ed integrazione della proposta.

Pertanto, la Scrivente riporta integralmente il testo della proposta, rappresentando che le parti integrative saranno evidenziate in grassetto sottolineato al fine di una maggiore comprensione.

§§§

Nell'interesse del sig. **Giubbini Heros** (Codice Fiscale GBB HRS 78C19 G878 W) nato a Popoli (PE) il 19.03.1978 e la sig.ra **Agostini Marialuisa** (Codice Fiscale GSTMLS83B48C773D) nata a Civitavecchia (RM) il 08.02.1983 entrambi residenti in Cerveteri (RM) alla via Mario Pelagalli n. 15A, difeso dall'**Avv. Margherita Del Villano** (codice fiscale: DLV MGH 89D47 B963 X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri (RM) alla via Fontana Morella n. 50 int. 6, indirizzo di posta certificata: margherita.delvillano@pecavvocativicivitaavecchia.it, telefax 06.45559658, giusta procura alle liti in atti.

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente formulava una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con nomina dell'Avv. Roberta Calvi, quale Gestore della Crisi, che procedeva a redigere relazione di fattibilità;
- 2) Il procedimento veniva iscritto in data 05 luglio 2023, al n. 80-1/23 dott. Barzellotti, il quale, in data 08 luglio c.m., notificata alla Scrivente in data 11 luglio c.m., chiedeva chiarimenti ed integrazione di documenti concedendo termine fino al 14 luglio c.m. per integrazione della proposta ed il deposito dei relativi documenti;
- 3) Tanto premesso, lo Scrivente difensore procede ad integrare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore Sig.ri GIUBBINI e AGOSTINI, evidenziando quanto segue:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

- In merito a quanto richiesto dal Giudicante ove si rinviene *“che la restante parte del credito oggetto di stralcio non risulta verosimilmente la sua previsione/soddisfazione in misura degradata quale debito chirografario e che secondo il condivisibile orientamento – applicabile quantomeno ex analogia juris – della giurisprudenza di legittimità che ha osservato che “in tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari” (Cass., Sez. VI – I civile, ordinanza 22.09.2022 n. 27843)”* si fa presente che la Scrivente, in ottemperanza a quanto richiesto dal Giudicante riformula la proposta, riportata in calce, con il pagamento del creditore ipotecario Banca BNL per totali € 140.087,00 con riconoscimento al 100% della somma di € 106.466,12 corrispondente al valore indicato dal CTU Arch. Francesca Martellacci come da relazione di consulenza tecnica del 05.02.2023 nella procedura R.G.E. 210/2022-Tribunale di Civitavecchia inerente l’immobile sito in Cerveteri alla Via Mario Pelagalli n. 15A e lo stralcio dell’ 80% dell’importo degradato a chirografario della somma rimanente di € 33.620,88, per totali € 6.724,18 per n. 180 rate mensili (Tabella n. 6).
- Per quanto, invece, *“rilevato che il piano risulta formulato in termini verosimilmente generici e lesivi il sistema delle cause di prelazione in quanto: - il piano prevede la soddisfazione dei creditori attraverso il pagamento di una rata mensile di Euro 543,41; - i creditori con privilegio mobiliare – ossia i creditori posizioni n. 6 e 7 – risultano essere pagati con modalità deteriori rispetto ai creditori chirografari, posto che risultano soddisfatti credibilmente in misura inferiore a quella che otterrebbero all’esito di un procedimento avente natura liquidatoria in ragione del loro collocamento preferenziale sul ricavato della vendita dei beni”*, si fa presente che i creditori muniti di privilegio mobiliare sono l’amministrazione finanziaria e la Regione Lazio (risultanti dallo scorporo delle cartelle dell’ADER, di cui si rimanda alla proposta) per il quale si è previsto una soddisfazione del 30% (stralcio al 70%) ovvero superiore rispetto ai creditori chirografari, i quali invece, avranno una soddisfazione pari al 20% (stralcio all’80%). Il tutto nel rispetto delle cause di prelazione.
- In ordine a quanto rilevato in merito alla mancanza in atti della dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, si precisa che, in relazione al ricorrente GIUBBINI gli stessi risultano depositati unitamente alla proposta (**All. 18 e 18 bis**), mentre per la posizione AGOSTINI non risulta alcuna dichiarazione dei redditi, giacchè la stessa è disoccupata, come si evince dall’estratto conto previdenziale in atti (**All.2**). In ogni caso, al fine di rendere agevole la lettura a codesto giudicante, la Scrivente procede nuovamente al deposito, lasciando la stessa numerazione, così da non creare eventuali confusioni.
- Per quanto riguarda la precisazione del conto corrente oggetto di pignoramento presso terzi dal Condominio Vele Etrusche, si precisa che tale pignoramento viene effettuato direttamente in busta



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatecchia.it

paga, e pertanto alla fonte, ovvero alla Idro Termo Soluzioni Srl, datore di lavoro del ricorrente sig. Giubbini Heros.

- In merito a quanto rilevato, ovvero “*che parte ricorrente non ha incluso nella proposta i seguenti creditori: - Ente Poste di cui si apprende l’esistenza di saldi creditori a favore dell’Ente Poste; - Condominio Vele Etrusche*” si specifica che il Condominio Vele Etrusche è indicato al n.3 nella tabella 6, mentre non risultano posizioni debitorie con l’Ente Poste.
- **Quanto alle osservazioni del creditore BNL, queste non appaiono condivisibili. Infatti, come già evidenziato, la crisi economica finanziaria deriva dalla riduzione degli introiti reddituali causata principalmente dall’aumento della rata mensile del mutuo a tasso variabile, che da € 721,00 aumenta ad € 1.000,00 circa, oltre che dal licenziamento della sig.ra Agostini avvenuto nel 2017. I ricorrenti hanno cercato in ogni modo possibile di adempiere alle proprie obbligazioni, tanto che, dopo un anno dalla concessione del mutuo ipotecario chiedono ed ottengono dall’istituto di credito la modifica da rata variabile a rata con tasso fisso per € 926,00. Purtroppo, la perdita del lavoro della moglie e la nascita del primo figlio aumentano di conseguenza le esigenze e le spese familiari, tanto da spingere il sig. Giubbini a cercare e trovare, fortunatamente, un nuovo lavoro in grado di assicurare maggiori mezzi di sostentamento alla famiglia e di consentirgli di ottemperare alle obbligazioni assunte. Ma, la cassa integrazione avvenuta a seguito della crisi pandemica da Covid-19, ed il pignoramento presso terzi da parte del Condominio hanno reso impossibile il pagamento nei confronti della Banca BNL a titolo di mutuo ed ha spinto i ricorrenti ad accedere alla presente procedura.**
- **Altra contestazione della Banca BNL è quella relativa al mancato riconoscimento integrale del proprio credito pari ad € 140.087,00, a fronte dell’offerta dei ricorrenti della somma di € 106.466,12 pari al valore commerciale del bene. Tale offerta, a parere dell’Istituto di credito, si tradurrebbe in violazione del principio della *par condicio creditorum* ex art. 2741 c.c. con conseguente inammissibilità del piano proposto, oltre all’eccessiva durata dei pagamenti previsti in favore del creditore ipotecario. Anche tali contestazioni non possono trovare accoglimento. Rimarcando quanto giustamente affermato dal Gestore Avv. Roberta Calvi, lo stralcio del debito ipotecario è previsto dall’art 67 comma 4 del CCII. I sigg.ri Giubbini e Agostini hanno offerto alla BNL la somma di € 106.466,12 quale valore d’asta del proprio immobile così come valutato dal CTU nell’ambito della predetta procedura n. 210/2022 R.G.E. con la perizia di stima, pertanto, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CCII. Ma a tale somma, i ricorrenti hanno offerto, in aggiunta, la somma di € € 6.724,18 da restituirsi nel termine di anni 15, riconoscendo all’istituto di credito la complessiva somma di € 113.190,30. Tale proposta è vantaggiosa per il creditore BNI rispetto all’esecuzione immobiliare, perchè in questo ultimo caso, non verrebbe soddisfatto con la maggior somma riconosciuta dai ricorrenti con il piano qui proposto. Infatti,**



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

partendo dal valore della perizia estimativa Arch. Francesca Martellacci con la relazione di consulenza tecnica del 05.02.2023 -procedura R.G.E. 210/2022, si ritiene specificare quanto segue:

- Valore del compendio immobiliare posto a base d'asta della procedura esecutiva R.G.E. 210/2022: 106.000,00- offerta minima Euro 79.500,00;
 - L'ipotesi di un'aggiudicazione alla prima asta è ormai remota, essendo ormai abbastanza pacifico che i tempi ed il numer degli esperimenti occorrenti ai fini dell'aggiudicazione di un immobile sono di granlunga maggiori; infatti, sono necessari mediamente almeno 3 esperimenti d'asta prima dell'aggiudicazione;
 - Pertanto, in caso di prosieguo dell'esecuzione immobiliare, in ipotesi prudentiale, potrebbe essere aggiudicato non rima del terzo tentativo di vendita. A titolo esemplificativo: € 106.000,00, 1° tentativo di vendita PBA € 79.500/ € 59.625,00; 2° tentativo di vendita PBA € 59.625,00/ € 44.718,75; 3° tentativo di vendita PBA € 44.718,75/ €33.539,06;
 - A tale somma sono da considerare i costi della procedura esecutiva ed i costi per le spese legali calcolati in base ai parametri del DM 55/2014. Aggiornati al DM n. 37/2018.
 - A cui occorre ancora aggiungere le spese di trascrizione e pubblicitarie.
- In merito alle osservazioni circa l'eccessiva durata dei pagamenti previsti in favore di BNL si deve evidenziare che, costante giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimo il pagamento dilazionato ultrannuale del credito privilegiato, purchè al creditore venga riconosciuto il diritto di voto, ovvero, in caso di piano del consumatore, purchè sia data al creditore la possibilità di esprimersi in merito alla proposta.
 - Per quanto concerne la comunicazione della Banca Findomestic la quale informava della totale estinzione del credito suddetto, la Scrivente procede con l'esclusione dal monte debiti riferito al ricorrente, aderendo alle conclusioni del Gestore.
 - Per quanto attiene invece, alle precisazioni dei crediti operate da Regione Lazio e Agenzia delle Entrate e Riscossione, la Scrivente redige la presente modifica della proposta in ordine al riconoscimento del maggior importo nei confronti degli stessi e, oltre alla modifica degli importi riconosciuti ad AGOS e CONDOMINIO VELE ETRUSCHE, visti gli importi pagati in data 20.07.2023 e 20.08.2023 (AGOS) e 05.08.2023 e 01.09.2023 (CONDOMINIO VELE ETRUSCHE) operata dal datore di lavoro Idro Termo Soluzioni Srl). Pertanto, si riporta la modifica del piano dei pagamenti proposti ad opera dei ricorrenti come da schema in Tabella n. 1 e Tabella n. 6.

§§§



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatecchia.it

- 1) Gli istanti non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali così come disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative dall'art.2 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83;
- 2) i medesimi intendono avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, rubricato "Procedure familiari", secondo cui "*I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*";
- 3) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 65 CCII, in quanto i debitori: non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art.74 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza), non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza),
- 4) hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 5) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;
- 6) In data 15.05.2023i sigg.ri **Giubbini Heros** e **Agostini Marialuisa** presentavano istanza al Tribunale di Civitavecchia per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dal CCII, e pertanto, veniva nominata l'Avv. Roberta Calvi (**All.1- istanza di nomina OCC**);
- 7) La composizione dei debiti è indicata nella presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento dei sigg.ri Giubbini e Agostini.

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano gli stanti è da ricondurre alla crisi lavorativa della sig.ra Agostini che ha influito negativamente sul bilancio familiare, ma procediamo con ordine.

Nell'anno 2005 i coniugi acquistano l'immobile sito in Cerveteri (RM) alla via Mario Pelagalli n. 15/A con concessione di mutuo fondiario avente una rata mensile di € 721,00 a tasso variabile. All'epoca dell'acquisto entrambi i coniugi potevano contare sulla loro forza lavoro, poiché il sig. Giubbini era dipendente presso un'impresa idraulica con contratto a tempo indeterminato € 1.200,00 mensili, mentre la sig.ra Agostini percepiva uno stipendio part-time di € 500,00 circa mensili, come dipendente dello Studio medico del Dott. Aldo Ercoli (**All. 2- estratto contributivo Agostini**).



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Purtroppo, dopo circa un anno e mezzo il tasso variabile fa aumentare l'importo mensile del mutuo a quasi € 1.000,00, tanto da far indurre i coniugi alla scelta di rinegoziare il mutuo suddetto con la Banca Nazionale del Lavoro optando per il tasso fisso con rata mensile di € 926,00, rata che, anche se non agevole, permetteva agli stessi di riuscire a gestire le ulteriori spese, senza la costante tensione di ulteriori aumenti.

Nel 2009 nasce il primo figlio e da lì a poco le prime difficoltà, a cui i coniugi hanno sopperito limitando al minimo le spese ed i bisogni familiari, e con l'aiuto di qualche familiare.

Nel 2014 il sig. Giubbini, sempre alla ricerca di un'alternativa lavorativa migliore, trova impiego presso la Idro Termo Soluzioni S.r.l. percependo uno stipendio mensile di € 1.600,00.

Nel 2015 nasce il secondo figlio e pertanto, si vede costretto ad acquistare un'auto più confortevole e accedendo ad un finanziamento con Agos per un importo di € 20.000,00 avente rata mensile di circa € 300,00, rata che è stata rinegoziata dopo circa tre anni ad € 220,00 mensili.

Ebbene, nel 2017 il medico dott. Aldo Ercoli comunicava alla sig.ra Agostini il licenziamento (**All. 3-Lettera di licenziamento**). Con il TFR liquidato alla stessa, i coniugi hanno affrontato tutte le spese, cercando di adempiere a tutte le obbligazioni fino a quel momento intraprese, permettendo di saldare alcuni debiti accumulati nel tempo ed onerando le rate mensili del mutuo.

Si arriva così al 2020, e con la crisi pandemica da Covid-19 arriva anche per il sig. Giubbini la cassa integrazione, la quale è stata versata solamente dopo due mesi di ripresa lavorativa. In quel periodo, i coniugi non avevano nessuna opportunità per sanare i debiti, e, pertanto, chiedono e ottengono la sospensione della corresponsione del mutuo per un anno, con la speranza di un futuro prossimo migliore.

Successivamente, i coniugi riprendono con i pagamenti del mutuo, tanto da riuscire anche ad essere regolari, fino a quando il Condominio Vele Etrusche attua la procedura esecutiva presso terzi, pignorando per 1/5 lo stipendio del sig. Giubbini, per circa € 300,00 mensili.

Tale episodio ha provocato l'incapacità e l'impossibilità degli stessi di poter sostenere tali obbligazioni.

Nel caso *de quo*, indubbiamente sussiste il presupposto principale per poter accedere al beneficio richiamato dalla normativa che prevede la possibilità di "esdebitarsi", ossia cancellare tutti i debiti senza mettere a repentaglio l'intero patrimonio.

Pertanto, allo stato attuale, i sigg.ri Giubbini ed Agostini versano in una condizione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Si deve specificare che i coniugi hanno sempre condotto uno stile di vita normale, senza eccessi, le cui uscite mensili riguardano unicamente quelle occorrenti ai bisogni alimentari e al pagamento delle spese mensili.

Tuttavia, al fine di far fronte ad obiettive esigenze di vita si sono ritrovati, oltremodo, in tale situazione senza riuscire, nel tempo, a trovare una via di uscita.

L'eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte nel tempo ed il reddito /patrimonio dell'istante evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica perfettamente calzante con le soluzioni affidata CCII.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivavecchia.it**2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO e CONDIZIONI SOGGETTIVE AI SENSI DELL'ART. 69 CCII**

Come già indicato, gli odierni proponenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere. Viste le circostanze suesposte, i sigg.ri Giubbini e Agostini non sono in grado di fare fronte ai propri debiti, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2 CCII.

Pertanto, presentano la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti, giacchè gli istanti rientrano tra i soggetti per i quali lo stesso articolo prevede la possibilità di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento

In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dagli istanti, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

In relazione alla meritevolezza dei coniugi Giubbini-Agostini ex art. 69 CCII, si rileva come gli istanti non risultano aver colpevolmente causato il loro stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla vita familiare, poiché la parte di debito riportata dalle diverse certificazioni (CRIF, banca d'Italia) risulta prevalentemente dal mutuo per l'acquisto della casa familiare, e poi dal finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Infatti, dell'Ufficio Riscossione le somme sono minime e relative al bollo auto; posizioni che sommate non sono sostenibili dagli odierni ricorrenti viste le percepite a titolo di stipendio e purate dalle spese occorrenti del nucleo familiare.

Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore.

3. PROPOSTA CONGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 66 CCII

L'art.66 comma 1 CCII prevede la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano *“presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune”*.

Pertanto, risulta ammissibile la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare proposta formulata congiuntamente, per cui lo Scrivente difensore evidenzierà le masse passive degli istanti.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

I ricorrenti non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

I ricorrenti non hanno inoltre compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nonché dai certificati estratti presso la procura della Repubblica territorialmente competente (**All. 4 - certificato carichi pendenti e casellario giudiziale**) e come è stato verificato, altresì, dal



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Gestore della crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione debitore.

Lo stato passivo è stato ricostruito in forza di documentazione acquisita dello scrivente difensore ed inerenti all'estratto Banca di Italia (**All.5 – Banca di Italia**), estratto CRIF (**All.6– Crif**); Cartelle iscritte a ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (**All.7– cartelle Agenzia Entrate Riscossione**), tanto al fine di consentire la massima *disclosure* in ordine ai debiti degli istanti.

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo attivo, si riportano le tabelle con il dettaglio. Si specifica che, in ordine alle posizioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati.

a) Elenco creditori e debitori dettaglio voci di debito

Nella seguente Tabella sono elencati i creditori ed il relativo ammontare del credito, natura, garanzia e privilegi. **Gli importi sono aggiornati, vista la comunicazione ADER notificata al Gestore in data 13 luglio c.m., nonché la relazione del Gestore 17.08.2023.**

Tabella n. 1 elenco debiti

Nr. Creditore	debitore	Natura privilegio	e/o	Motivazione e posizione debitoria	Importo debito
1) BNL	Giubbini Agostini	Privilegio		mutuo ipotecario	€ 140.087,00
2) <u>Giove SPV SRL</u> (già <u>Agos Ducato Spa</u>)	<u>Giubbini</u>	<u>Chirografo</u>		<u>finanziamento</u>	<u>€ 15.182,63</u>
3) <u>Condominio Vele Etrusche</u>	<u>Giubbini</u> <u>Agostini</u>	<u>Chirografo</u>		<u>Oneri condominiali</u>	<u>€ 8.023,40</u>
4) Findomestic	Giubbini	Chirografo		finanziamento	€ 2.598,00 estinto
5) Ifis Npl Investing S.P.A. (già	Agostini	Chirografo			€ 783,00



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvaticivitatevecchia.it

Danubio Srl)				
6) <u>ADER*</u>	<u>Giubbini</u> e <u>Agostini</u>	<u>Privilegiato mob.</u>	<u>Tasse automobilistiche</u>	<u>€ 2.727,78</u>
7) <u>Regione Lazio</u>	<u>Giubbini</u>	<u>Privilegio mob.</u>	<u>Tasse automobilistiche</u>	<u>€ 518,09</u>
				<u>TOT. 218.612,81</u>

*Di seguito si riporta il dettaglio dell'ADER, si è provveduto a scorporare le singole cartelle, con differenziazione degli importi dovuti ai singoli Enti impositori, a titolo di importo originario e interessi maturati, ed all'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di aggio e spese di procedura.

AGOSTINI MARIA LUISA	DA CERTIFICAZIONE			
	AdE	Amm.ne Finanziaria	ENTI VARI	TOTALI
Tot. Imposta	271,12			271,12
Sanzioni	81,34			81,34
Interessi di mora	7,01			7,01
<i>Diritti di notifica</i>	5,88			5,88
<i>Oneri di riscossione</i>				-
<i>Int. Mora - somme aggiuntive</i>	4,83			4,83
<i>Spese Esec.</i>		-		-
Totale Amm. Finan. Civitav.	359,47	-	-	359,47
Totale AdE Riscossione	10,71	-	-	10,71

GIUBBINI HEROS	DA CERTIFICAZIONE			
	AdE	Regione lazio	ENTI VARI	TOTALI
Tot. Imposta		1.615,36		1.615,36



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Sanzioni		484,63		484,63
Interessi di mora		61,34		61,34
<i>Diritti di notifica</i>		26,97		26,97
<i>Oneri di riscossione</i>		39,13		39,13
<i>Int. Mora - somme aggiuntive</i>		14,79		14,79
<i>Spese Esec.</i>		-		-
Totale Regione Lazio	-	2.161,33	-	2.161,33
Totale AdE Riscossione	-	80,89	-	80,89

* MOD. DICHIAR. * ATTO IMPOSITIVO * AVVISO DI LIQUID.	ATTO / COMUNICAZIONE D'IRREGOLITÀ / PARTITA DI RUOLO*		DEBITO NON ISCRITTO A RUOLO, COMPRESSE LE PARTITE A RUOLO NON ANCORA NOTIFICATE AL CONTRIBUENTE DALL'A.d.R.*			TOTALE	PRIVILEGIO		
	ANNO D'IMPOSTA	N.	IMPOSTA	SANZIONE	INTERESSI		Artt. c.c.	GRADO	
Mod 730	2019	T200617365107907490000001/IA	IRPEF	53,00	15,90	4,00	72,90	2752 co.3; 2776 co. 3.	18
							72,90		

Dettaglio voci di debito:

- 1) **Posizione debitoria BNL:** si riscontra una esposizione debitoria per mutuo ipotecario per l'importo di € 140.087,00 (**All.8-capitolato mutuo BNL**). Si rappresenta che la BNL ha proceduto al pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei Sigg.ri Giubbini e Agostini (quota al 50% *pro capite*), attivando la procedura presso il Tribunale di Civitavecchia R.G.E. 210/2022 (**All.9-precetto, pignoramento immobiliare; All. 9bis- procedura R.G.E. 210/2022**).
- 2) **Posizione debitoria Giove SPV SRL già Agos Ducato:** si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta Agos Ducato S.p.A., con titoli cambiari, per un importo di € 12.200,00. Si precisa che il sig. Giubbini è tuttora in regola con i relativi pagamenti. Infatti, si allegano le cambiali pagate (**All.10-Cambiali pagate; All.10bis- precisazione credito Agos**). **L'importo è stato modificato a seguito di precisazione del credito, anche se tardivo, della Giove SPV SRL sa cui la Agos Ducato ha ceduto il credito pro soluto, a cui sottrarre gli ultimi pagamenti effettuati dai ricorrenti avvenute in data 20.07.2023 e 20.08.2023 (All.10ter). Pertanto, il credito è pari ad € 15.182,63.**
- 3) **Posizione debitoria Condominio Vele Etrusche:** si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore è il Condominio dell'immobile casa familiare, il quale ha effettuato la procedura di pignoramento presso terzi ai danni del sig. Giubbini e della sig.ra Agostini, per l'importo di € 8.627,91 (**All.11-**



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

pignoramento presso terzi- All.11bis-Pagamenti effettuati). L'importo è nuovamente diminuito, a seguito di intervenuti pagamenti da parte del terzo debitore, Idro Termo Soluzioni Srl avvenute in data 05.08.2023 e 01.09.2023 (All.11ter).

- 4) **Posizione debitoria Findomestic: si riscontra una esposizione debitoria per € 2.598,00, inerente un finanziamento acceso dal sig. Giubbini. POSIZIONE ESTINTA.**
- 5) **Posizione debitoria Ifis Npl Investing S.P.A. (già Danubio Srl): si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la Ifis Npl Investing S.P.A. per Crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione, già Danubio S.r.l. (All.26-Raccomandata di cessione credito).**
- 6) **Posizione debitoria ADER: In forza dell'estratto a ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione è emersa una posizione debitoria pari ad € 2.685,30. Le voci di debito attengono la tassa automobilistica, all'amministrazione finanziaria territoriale di Civitavecchia e all'imposta IRPEF. Per una cartella del sig. Giubbini è presente una rateizzazione e, pertanto, è stata applicata una riduzione percentuale in relazione al pagato (già all.7- estratto di ruolo Ader Agostini e Giubbini).**
- 7) **Posizione debitoria Regione Lazio: comunicazione del 02.08 u.s. la Regione Lazio precisava il proprio credito nei confronti dei ricorrenti evidenziando il mancato pagamento della Tassa automobilistica per gli anni 2022 e 2023 per un totale di € 518,09.**

5. CREDITI DELL'ISTANTE.

Come si evidenzia nella successiva Tabella n. 2, in favore dell'istante risultano le seguenti posizioni di credito.

5.1 Crediti dei sigg.ri Giubbini e Agostini e specificazione delle voci.

Tabella n. 2 elenco crediti

DISPONIBILITA' LIQUIDE		GIUBBINI	
Nr. Conto corrente		Riferimento	Importo
a) PostePay Evolution n. 5333171136948680		03.04.2023	€ -10,02
b) Postepay Standard n. 4023600947685089		20.11.2022	€ -0,99
DISPONIBILITA' LIQUIDE		AGOSTINI	
Nr. Conto Corrente			
c) Postepay Standard n. 4023600947685956		15.03.2023	€ -18,90
DISPONIBILITA' LIQUIDE		AGOSTINI E GIUBBINI	
Nr. Conto Corrente			



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvoticivitatevecchia.it

d) BNL conto n. 6361/12437	31.03.2023	€ -45,21
e) Libretto di risparmio n. 25333881	31/12/2022	€ 0,00
f) Buoni Fruttiferi postali n. 000046188759	Scadenza 03/12/2016	€ 100,00

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 2:

- a) Si specifica che il Sig. Giubbini è titolare della PostePay Evolution n. 5333171136948680 presso Poste Italiane S.p.A., con saldo alla data del 30.12.2022 pari a € -10,02 che si allega (**All.12 -estratto anno 2020- 2021-2022 Postepay evolution; All.12bis- Saldo Postepay Evolution al 03.04.2023**).
- b) Si specifica che il Sig. Giubbini è titolare della PostePay Standard n. 4023600947685089 presso Poste Italiane S.p.A. con saldo alla data del 20.11.2022 di € -0,99 (**All.13-estratto postepay anno 2020-2021-2022**). Si precisa che tale postepay è scaduta e pertanto, si allega la movimentazione della nuova Postepay Standard n. 4023601029913787 con saldo di € -5,00 al 22.03.2023 (**All.13bis – saldo Postepay standard nuova**).
- c) Si specifica che la sig.ra Agostini è titolare della PostePay standard n. 4023600947685956 presso Poste Italiane S.p.A., con saldo alla data del 20.12.2022 pari a € -25,75 che si allega (**All.14- estratto anno 2020- 2021-2022 conto Postepay Standard Agostini; All.14bis-Saldo Postpay Agostini al marzo 2023**).
- d) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari del conto n. 6361/12437 acceso presso Banca Nazionale del Lavoro, con saldo alla data del 09.02.2023 pari a € 36,11, che si allega (**All.15 - estratto anno 2020- 2021-2022 BNL; All.15bis-saldo BNL**).
- e) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari di un Libretto di risparmio n. 25333881 con saldo, alla data del 31.12.2022 pari a € 0,00, che si allega (**All.16- libretto di risparmio Poste Italiane**).
- f) Si specifica che i sigg.ri Giubbini- Agostini sono titolari di Buoni Fruttiferi postali intestati ai minori (come regalo dei nonni) n. 000046188759 per l'importo € 100,00 per n. 16 buoni, che si allegano (**All.17 -buoni fruttiferi postali**).

5.2. Elenco voci di reddito

In forza della documentazione inerente la determinazione dei redditi relativi all'ultimo triennio (**All.18- CU 2021, 2022 Giubbini; All. 18bis- CU 2023 Giubbini**) si è ricostruita la posizione reddituale dell'istante, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando

Tabella n. 3- REDDITO SIG. GIUBBINI

Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

REDDITO						
Nr.	Reddito	o	Riferimento	Importo lordo	Importo netto	Mensile netto
CU/2021			2020	€ 18.619,80	€ 17.171,82	€ 1.320,90
CU/2022			2021	€ 23.815,22	€ 20.640,27	€ 1.587,71
CU/2023			2022	€ 23.738,00	€ 20.652,25	€ 1.558,63
MEDIA TRIENNIO	AL					€ 1.489,08

Si rileva la seguente situazione reddituale come risultante dalla tabella n.3, in un arco temporale degli ultimi tre anni fiscali, estratta dalla media mensile triennale. In particolare, si evidenzia la media mensile degli ultimi tre anni un reddito netto mensile pari ad € 1.489,08. Si deve tenere presente che il CU/2021 si riferisce al periodo di imposta 2020, ovvero l'anno da Covid-19, per cui i fatturati di ogni impresa, ditta, società sono andati riducendosi a fronte delle chiusure delle attività. Pertanto, visto l'incremento degli ultimi due anni, si prenderà in considerazione il reddito del 2023, per una somma netta mensile di € 1.558,63.

Si specifica la sig.ra Agostini Marialuisa che risulta disoccupata dall'anno 2017, come da estratto contributivo che (già All.2).

6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE**6.1 Beni mobili e immobili dei sigg.ri Giubbini e Agostini**

In forza di visura catastale (**All.19-Visura catastale Agostini e Giubbini**) e visura ipotecaria (**All.20-Visura ipotecaria Giubbini e Agostini**) e di visura estratta al PRA (**All.21-Visura PRA**), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare dei sigg.ri Giubbini e Agostini:

Tabella n. 5 elenco beni immobili e mobili registrati

BENI IMMOBILI				
Nr.	Indirizzo	Dati Catastali	Proprietà	Stima (Quotazione OMI)
	Cerveteri (RM) -Via Mario Pelagalli n. 15/A	Foglio 38, particella 774, sub. 18, cat. A/2, vani 5, rendita catastale € 581,01	1./2. Giubbini Heros 1./2. Agostini Marialuisa	€ 106.000,00
	Ladispoli (RM) – Via Fratelli Cairoli, 18	Foglio 64, particella 457, sub. 24, cat. A/2, classe 2, vani 5 rendita catastale € 632,66	1./6.	€ 22.666,66 (1/6 di 136.000,00)
	Ladispoli (RM) – Via Fratelli Cairoli, 18	Foglio 64, particella 457, sub. 33, cat. C/2, mq 24, rendita catastale € 83,05	1./6.	€ 4.583,00 (1/6 di 27.500,00)



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivavecchia.it

Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti	Foglio 64, particella 457, sub. 30, cat. C/6, classe 5, mq 18, rendita catastale € 92,03	1./6.	€ 3.300,00 (1/6 di 19.600,00)
Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti,11/Via Fratelli Cairoli, 2	Foglio 64, particella 1095, sub. 501, cat. F/1	25/3000	//
Bussi Sul Tirino (PE) -Via Carlo Pisacane Piano T-1	Foglio 12, particella 1024, cat. A/4, classe 1, mq 54, rendita catastale € 108,46	1./6.	€ 4.410,00 (1/6 di 26.460,00)

BENI MOBILI REGISTRATI				
Nr. Tipo	Targa e immatricolazione		Proprietà	Stima
Autoveicolo KIA SLS	FC984YW	immatricolata il 06.04.2016	Giubbini Heros	€ 9.000,00

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 5:

- 1) Gli istanti risultano proprietari per il 50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in Cerveteri (RM) -Via Mario Pelagalli n. 15/A. Il bene risulta gravato da vincolo costituito da ipoteca volontaria del 23.11.2007 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Civitavecchia al n. 4250 di form. Part. in favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. A seguito di pignoramento immobiliare, l'immobile è oggetto di procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 210/2022 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, Giudice dott. Vigorito. La relazione tecnica del CTU valuta l'immobile € 106.000,00 (già all.9bis).
- 2) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 1/6 dell'**immobile** sito Ladispoli (RM) alla Via Fratelli Cairoli, 18, del **box auto** nonché della **cantina**, per successione della madre sig.ra Senese Vincenza del 18.07.2020 registrato in Civitavecchia il 28.06.2021 con trascrizione n. 303947. La quota dell'istante è di 1/6 (**All.22-Dichiarazione di successione; All.22bis-quotazione OMI Ladispoli; All.22ter-Quotazione OMI Bussi sul Tirino**).
- 3) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 25/3000 dell'immobile sito in Ladispoli (RM) – Via Enrico Toti,11/Via Fratelli Cairoli, 2, ovvero di un'area urbana, ovvero un posto auto, ad oggi senza valore di stima (già all.22 e 22bis).

Si deve precisare che gli immobili di cui sopra detti sono occupati ed abitati dal padre del sig. Giubbini Heros e dal fratello, pertanto, il sig. Giubbini non è nella loro disponibilità.

- 4) Il sig. Giubbini Heros risulta proprietario per la quota di 1/6 dell'immobile sito in Bussi Sul Tirino (PE) -Via Carlo Pisacane Piano T-1, per successione della madre sig.ra Senese Vincenza del 18.07.2020 registrato in Pescara il 28.06.2021 con trascrizione n. 9241.1/2021 (già all.22 e 22bis).
- 5) Come da visura al PRA il sig. Giubbini risulta proprietario di un autoveicolo KIA SLS, anno di immatricolazione 2016, targa FC984YW, il cui valore è stimabile, stante l'anno di immatricolazione,



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivavecchia.it

in circa € 9.000,00 (valore quattroruote), destinata ad uso personale, nonchè unico mezzo di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro e quindi non liquidabile.

7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia (**All.23 -Certificato di stato di famiglia**), risulta che i coniugi Giubbini e Agostini, abbiano la propria residenza in Cerveteri (RM) alla Via Mario Pelagalli 2, insieme ai loro due figli minori, Alex nato a Roma il 06.01.2009 e Samuele nato a Roma il 26.06.2015.

Gli istanti dichiarano (**All.24-Dichiarazione spese di sostentamento**) che le spese di sostentamento annue da questi affrontate sono pari ad euro **12182,64** annue, ovvero sia euro **1015,22** mensili. Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano.

8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione offerta inerente visure ipotecarie, si evince che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio. Si depositano, altresì, certificazioni delle cancellerie Civili, del Lavoro e delle Esecuzioni mobiliari ed immobiliari (**All.25-Certificati cancellerie**).

9. CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa il ricorrente, attesa la comprovata volontà dello stesso di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese di procedura in oggetto, il seguente piano.

A tal fine si riepiloga la posizione debitoria dell'istante: **Gli importi sono aggiornati, vista la comunicazione notificata al Gestore in data 13 luglio c.m., nonché la relazione del Gestore 17.08.2023**

Tabella n. 1

Nr. Creditore	debitore	Natura privilegio	e/o	Motivazione e posizione debitoria	Importo debito
1) BNL	Giubbini Agostini	Privilegio		mutuo ipotecario	€ 140.087,00
2) <u>Giove SPV SRL</u> (già <u>Agos Ducato Spa</u>)	<u>Giubbini</u>	<u>Chirografo</u>		<u>finanziamento</u>	<u>€ 15.182,63</u>



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

3) Condominio Vele Etrusche	Giubbini Agostini	Chirografo	Oneri condominiali	€ 8.023,40
4) Findomestic	Giubbini	Chirografo	finanziamento	€ 2.598,00 estinto
5) Ifis Npl Investing S.P.A. (già Danubio Srl)	Agostini	Chirografo		€ 783,00
6) ADER*	Giubbini e Agostini	Privilegiato mob.	Tasse automobilistiche	€ 2.727,78
7) Regione Lazio	Giubbini	Privilegio mob.	Tasse automobilistiche	€ 518,09
				TOT. 218.612,81

Orbene, di seguito le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

I sigg.ri Giubbini e Agostini propongono ai creditori il pagamento rateale e la remissione parziale dei debiti, da soddisfare tramite i propri redditi futuri secondo un piano di rientro, senza l'intervento di garanzie da parte di terzi e con la formula di transazione a saldo di quanto dovuto.

A seguito delle integrazioni e modifiche come descritto poc'anzi, si riporta la tabella che segue a fronte dei nuovi importi evidenziati:

Tabella n. 6

PROPOSTA ACCORDO Sigg.ri Giubbini e Agostini

RESPONSO

Fattibile

	debito originario	Falcidia	Debito residuo	#####					
1 BNL	106.466,12	100,00%	106.466,12	25 anni	300	rate da	354,89	mensili	
2 Giove SPV già Agos Ducato S.p.A.	15.182,63	80,00%	3.036,53	8 anni	96	rate da	31,63	mensili	
3 Condominio Vele Etrusche	8.023,40	80,00%	1.604,68	5 anni	60	rate da	26,74	mensili	
4 BNL chirografo	33.720,88	80,00%	6.744,18	15 anni	180	rate da	37,47	mensili	
5 Ifis NPL	783,00	80,00%	156,60	1 anno	12	rate da	13,05	mensili	
7 Amm. Finanz. Civi.	371,99	70,00%	111,60	1 anno	12	rate da	9,30	mensili	
8 regione lazio	518,09	70,00%	155,43	1 anno	12	rate da	12,95	mensili	
9 regione lazio	2.303,58	70,00%	691,07	3 anni	36	rate da	19,20	mensili	
10 Ader aggio	52,22	80,00%	10,44	1 mese	1	rate da	10,44	mensili	
Totale	167.421,91		118.976,64			Totale rate mensili	515,67		



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvoticivitatevecchia.it

Reddito mensile	1.558,63
Spesa familiare mensile	1.015,22
Reddito disponibile	543,41
Rata	515,67
Disponibilità finale	27,74

Come esplicitato nella superiore tabella, i sigg.ri Giubbini-Agostini intendono prevedere il pagamento della somma di euro 118.976,64 ovvero sia il 76% dell'importo inerente il creditore ipotecario BNL, il 30% del creditore privilegiato mobiliare Amm. Finanziaria e Regione Lazio, ed il 20% dei creditori chirografari, prevedendo lo stralcio anche dell'importo degradato a chirografario del credito BNL. Il tutto nel rispetto delle cause di prelazione.

Nello specifico i pagamenti interverranno con un impegno mensile di **euro € 515,67**, modalità sostenibile considerando la disponibilità economica mensile netta **di euro 543,41**, residuando al debitore istante la minor somma di **euro 27,74**, appena sufficiente per fare fronte spese non previste ed imprevedibili di lieve entità. Tanto la fine di evidenziare il massimo sforzo che i proponenti intendono porre in essere per superare la propria situazione di sovraindebitamento.

10. TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI

In merito alle spese di procedura, la Scrivente specifica che, terminata l'esecuzione del piano, il compenso dovuto all'OCC (detratto l'acconto), sarà corrisposto all'esito del piano integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, ai sensi dell'art. 81 comma 4 CCII.

Pertanto, i sigg.ri Giubbini e Agostini prevedono di effettuare il pagamento in favore dell'OCC, come concordato nella somma complessiva di € 5.000,00, di cui € 1.000,00 già versati a titolo di acconto, prevedendo il pagamento della parte residuale dovuta di euro 4.000,00 in 8 rate da euro 500,00.

All'esito del pagamento dei creditori, gli istanti provvederanno al pagamento dell'OCC, come su indicato.

I pagamenti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dall'omologa e nelle modalità su indicate.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E FATTIBILITA' DELLA PROPOSTA

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del Piano e l'idoneità degli stessi ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dei sig.ri Agostini e Giubbini, ed in particolare, che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il presente piano, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali degli istanti, formulata per l'appunto sul massimo sforzo supportabile dal debitore a fronte della situazione di sovraindebitamento nella quale si è venuto a trovare, non per sua colpa.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Obiettivo del piano è quello, comunque, di evitare la liquidazione del cespite immobile, adibito a casa familiare. Del resto, come suindicato, la vendita di detti bene non soddisfa integralmente il creditore privilegiato.

12. PREFERIBILITA' ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della fattibilità della proposta gli istanti dichiarano che la messa a disposizione del proprio reddito disponibile (decurtato da spese per il proprio sostentamento), garantisce la soddisfazione dei creditori.

I debitori, consapevole della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, la possibilità di azzerare, in tal modo, i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Si deve sottolineare come la giurisprudenza ha evidenziato che risulta preferibile una proposta di accordo che preveda un pagamento dilazionato nel tempo in favore dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale assunto deriva da un'ottica di bilanciamento tra interesse del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, ed interesse del debitore sovra-indebitato ad ottenere un superamento di detta situazione.

Anche il Gestore della crisi ha effettuato valutazioni della convenienza del piano in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente.

In ogni caso gli istanti hanno proposto di versare quanto indicato dal CTU Arch. Francesca Martellacci con la relazione di consulenza tecnica del 05.02.2023 procedura R.G.E. 210/2022- Tribunale di Civitavecchia.

A ciò possiamo aggiungere che il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale i 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).

Nel caso di specie, anche prospettando una più ottimistica aggiudicazione del bene ad € 53.000,00 (cioè, al terzo esperimento) è evidente che il ricavato della vendita del cespite immobiliare non consentirebbe il soddisfacimento integrale dei creditori, considerando anche l'ulteriore inevitabile aggravio di spese della procedura e pubblicità per ogni esperimento incompiuto.

Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.

Invece, dal piano proposto è di tutta evidenza la convenienza, giacchè si propone il pagamento del 76% del debito ipotecario, per una somma complessiva di € 106.000,00, importo superiore a quanto i creditori



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

otterrebbero con la liquidazione del bene. Anche per gli altri beni immobili, il sig. Giubbini risulta proprietario solamente per 1/6 e 25/3000, che comunque, ad importi sommati, non portano alla realizzazione di un integrale soddisfacimenti di tutti i creditori. Per il resto la Scrivente si riporta a quanto dedotto e formulato nell'integrazione del Gestore Avv. Roberta Calvi.

13. RISPETTO DELLE CAUSE DI PRELAZIONE EX ART. 2741 C.C.

Le cause legittime di prelazione sono quelle che, derogando al principio secondo il quale i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori e chiunque ha uguale diritto di essere soddisfatto su di essi, autorizzano i creditori a favore dei quali ricorrono, ad essere soddisfatti a preferenza degli altri.

Nel piano *de quo* sono stati rispettati tutti i privilegi, considerato che nessuna vendita di beni immobili è stata prevista al fine di risolvere la situazione di sovraindebitamento venutasi a creare. Invero è stato predisposto un accordo con esclusione di liquidazioni immobiliari. Ne consegue che non vi è nessuna violazione dell'art. 2741 c.c.

14. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, il sig. Heros Giubbini e la Sig.ra Marialuisa Agostini, chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e **sospendere, per l'effetto, le procedure esecutive già azionate in danno dei ricorrenti, quali la procedura R.G.E. 210/2022- Tribunale di Civitavecchia la cui asta è stata fissata al 19 luglio 2023, ed il pignoramento presso terzi del Condominio Vele Etrusche**, nonché, ogni misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio ai fini della conclusione del procedimento.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si dichiara che in relazione al presente ricorso l'importo del contributo unificato è di € 98,00.

Cerveteri, 11.09.2023

Avv. Margherita Del Villano

Si allegano i seguenti documenti:

- | | |
|--|---|
| 1) Nomina Gestore crisi OCC (All.1) | 15) estratto anno 2020, 2021 BNL (All.15) |
| 2) Estratto conto previdenziale Agostini (All.2) | 15.1) saldo BNL (All.15bis) |
| 3) Lettera licenziamento Agostini (All.3) | 16) libretto di risparmio (All.16) |



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

-
- | | |
|--|---|
| 4) Certificato Casellario e carichi Agostini- Giubbini (All.4) | 17) buoni fruttiferi postali (All.17) |
| 5) Banca d'Italia Giubbini e Agostini (All.5) | 18) CU 2021,2022 Giubbini (All.18)
18.1) CU 2023 Giubbini (All.18bis) |
| 6) CRIF Giubbini e Agostini (All.6) | 19) Visura catastale Agostini e Giubbini (All.19) |
| 7) Estratto di ruolo ADER Giubbini e Agostini (All.7) | 20) ispezione ipotecaria (All.20) |
| 8) capitolato mutuo BNL (All.8) | 21) Visura PRA (All.21) |
| 9) precetto e pignoramento BNL (All.9) | 22) Dichiarazione di successione Giubbini (all.22) |
| 9.1) procedura R.G.E. 210-2022 (All.9bis) | 22.1) All.22bis-Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari -IMMOBILE VIA CAIROLI LADISPOLI (All.22bis) |
| 10) Cambiali pagate Giubbini (All.10) | 22.2) All.22ter- Agenzia Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari -BUSSI SUL TIRINO (All.22ter) |
| 10.1) precisazione credito AGOS al 20.01.2023 (All.10bis) | 23) All.23-Stato di famiglia (All.23) |
| 10.2) Cambiali pagate del 20.07.2023 e del 20.08.2023 (All.10ter) | |
| 11) ppt Condominio Vele Etrusche (All.11) | 24) Spese di sostentamento (All.24) |
| 11.1) Pagamenti Condominio Vele Etrusche (All.11bis) | |
| 11.2) Pagamenti Condominio Vele Etrusche del 05.08.2023 e 01.09.2023 (All.11ter) | |
| 12) estratto postepay evolution Giubbini (All.12) | 25) Certificati cancellerie (All.25) |
| 12.1) Saldo Postepay Evolution al 03.04.2023 (All.12bis) | 26) Raccomandata di cessione credito (All.26) |
| 13) estratto postepay standard Giubbini (All.13) | |
| 14) estratto postepay standard Agostini (All.14) | |
| 14.1) Saldo Postpay Agostini al marzo 2023 (All.14bis) | |

